

Civile Ord. Sez. 1 Num. 28161 Anno 2025

Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: ZULIANI ANDREA

Data pubblicazione: 23/10/2025

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 921/2025 R.G. proposto da Liquidazione controllata di Mario FERRI, in persona della liquidatrice, elettivamente domiciliata in Roma, via

n. 124, presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

NAPAN ENTERPRISES S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11, presso lo studio dell'a , che la rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso il decreto del giudice delegato del Tribunale di Roma depositato l'11.12.2024 nel procedimento iscritto al n. 15-1/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.10.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.



FATTI DI CAUSA

La liquidatrice della liquidazione controllata di Mario Ferri propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro il decreto con cui il giudice delegato alla procedura, accogliendo il reclamo di Napan Enterprises S.r.l., ha ammesso al passivo il credito da questa insinuato, per complessivi € 1.351.924,30, oltre accessori, di cui € 292.499,62, con collocazione ipotecaria, ed € 59.424,68, in chirografo.

Napan Enterprises S.r.l. si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Occorre preliminarmente sgomberare il campo dalle eccezioni in rito sollevate nel controricorso.
- 1.1. Quanto all'esistenza e alla validità della procura alle liti rilasciata al difensore della ricorrente, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto afferma la controricorrente, la procura è sottoscritta digitalmente dall'avv. Caiafa, come risulta dal documento informatico con *coccarda* depositato al momento dell'iscrizione a ruolo.
- 1.2. Quanto all'autorizzazione a stare in giudizio del giudice delegato alla procedura di liquidazione controllata di cui la controricorrente rileva l'assenza, peraltro senza associarvi in modo esplicito un'eccezione di inammissibilità essa non è richiesta dalla legge, trattandosi di giudizio di impugnazione di un decreto emesso proprio da quel giudice. Ciò è espressamente disposto nella disciplina della liquidazione giudiziale (art. 128,



comma 2, c.c.i.i.) e corrisponde alla costante applicazione della analoga disposizione contenuta nella legge fallimentare (art. 31, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006; Cass. n. 7918/2012). E la medesima regola non può che valere, a più forte ragione, nella liquidazione controllata, ove manca una norma generale sul divieto per il liquidatore di stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, la quale è richiesta solo per iniziare o proseguire «ogni azione ... finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti», nonché «le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile» (art. 274 c.c.i.i.).

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., con riferimento segnatamente all'art. 56, comma 3, d.lgs. n. 136 del 2024 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Oggetto di censura è la decisione del giudice delegato di rimettere in termini il creditore che aveva presentato reclamo dieci giorni dopo la comunicazione del deposito dello stato passivo, mentre, alla luce della disciplina legale sopravvenuta (art. 273 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, così come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 136 del 2024), il reclamo doveva essere presentato «ai sensi dell'art. 133» e, quindi, entro otto giorni dalla comunicazione (nel ricorso si faceva riferimento a un deposito del reclamo effettuato tredici giorni dopo la comunicazione del deposito dello stato passivo, ma tale affermazione è stata rettificata nella memoria illustrativa, restando pacifico il deposito nel decimo giorno).

3. Il secondo motivo, che può essere trattato insieme al primo per la stretta connessione tra i due, denuncia «violazione



o falsa applicazione dell'art. 133 c.c.i.i. per avere ritenuto il decreto essere possibile accostare la regolamentazione operata dal legislatore, con il d.lgs. 13.9.2024 n. 136, all'art. 124 c.c.i.i.».

Si contesta al giudice delegato di avere ritenuto legittima la presentazione del reclamo entro il decimo giorno, in quanto in tal modo era stata rispettata la tempistica dettata dall'art. 124 c.c.i.i. riferita al reclamo contro i decreti del giudice delegato.

- 4. I primi due motivi sono fondati.
- 4.1. Occorre precisare che la formazione del passivo della liquidazione controllata di Mario Ferri si è svolta a cavallo del 28.9.2024, data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 136 del 2024 e, quindi, del nuovo testo dell'art. 273 c.c.i.i. In particolare, il termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dalla liquidatrice venne a scadere il 30 settembre, sicché la liquidatrice invece di trasmettere il progetto e le osservazioni ricevute e ritenute «non superabili» al giudice delegato per la definitiva formazione del passivo (art. 273, comma 5, testo *ante* riforma) provvide essa stessa a formare e depositare lo stato passivo e a comunicarlo ai creditori (art. 273, comma 3, testo *post* riforma).
- 4.2. Sulla base di tale sequenza cronologica non si dubita, e il giudice delegato non ha dubitato, che nel presente processo trova applicazione il testo novellato dell'art. 273 c.c.i.i., in virtù delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 56 del d.lgs. n. 136 del 2024, secondo cui: «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» (comma 1) e, «Salva diversa disposizione, ... si applica ... alle procedure di liquidazione ... controllata ... pendenti alla data della sua entrata in vigore ...» (comma 4; l'art. 56 è stato poi



fatto oggetto di interpretazione autentica con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 178 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 4 del 2025, per precisare che l'entrata in vigore immediata nelle procedure pendenti «non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti» già compiuti e che «sono fatti salvi i provvedimenti adottati»; ciò che non rileva in questo caso).

Di conseguenza, è innegabile che il reclamo presentato il decimo giorno fu tardivo rispetto al termine di otto giorni fissato, nell'art. 273, comma 4, c.c.i.i., mediante l'incondizionato richiamo dell'art. 133.

4.3. Il nucleo essenziale, nella motivazione del decreto qui impugnato, oggetto di censura con il primo motivo, è pertanto rappresentato dall'applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., il quale consente al giudice di rimettere in termini la parte «che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile».

Il giudice delegato ha ritenuto di ravvisare una causa «non imputabile» del ritardo nella repentina entrata in vigore del novellato art. 273 c.c.i.i., valorizzando, da un lato, la deroga disposta dal legislatore alla consueta *vacatio legis* di quindici giorni (art. 73, comma 3, Cost. e 10, comma 1, disp. prel. c.c.); dall'altro lato, la giurisprudenza di legittimità sui casi di «cd. *prospective overulling*, ossia di sopravvenuta interpretazione di norme processuali importanti rispetto al precedente assetto esegetico preclusioni e decadenze che in tal modo possono essere ovviate (v. Cass. S.u. 12.2.2019 n. 4135)».

4.4. Il percorso argomentativo seguito dal giudice delegato presta il fianco alle critiche che gli sono state mosse nel ricorso e non può essere condiviso.

L'art. 153, comma 2, c.p.c. conferisce al giudice il potere di derogare alla rigorosa applicazione delle norme di legge in

ILCASO.it

considerazione di qualche particolare circostanza del caso concreto che non abbia permesso alla parte, senza sua colpa, di rispettare il termine imposto per lo svolgimento di una determinata attività. Si tratta, in sostanza, di un potere equitativo che permette al giudice, di fronte alla eccezionale particolarità del caso, di non «seguire le norme del diritto». Il giudice delegato del Tribunale di Roma ha invece deciso di rimettere il creditore in termini - e, quindi, di non seguire le norme del diritto – non in considerazione della specificità del caso concreto (ovverosia della particolare situazione in cui si fosse venuto a trovare quel determinato creditore in relazione a sue personali vicende meritevoli di comprensione), bensì in base a un giudizio di carattere generale sulla difficoltà di rispettare la legge a causa della sua troppo repentina entrata in vigore. In tal modo, però, invece di valutare un caso concreto al fine di sottrarlo, una tantum, all'applicazione della norma secondo un principio di equità, il giudice ha espresso un generale giudizio di incongruità della disciplina transitoria dettata dal legislatore, che si traduce in una critica al contenuto della legge in sé. Critica, si deve rilevare, che il giudice a quo non ha potuto nei termini di condurre una interpretazione correttiva (evidentemente non perseguibile per la chiarezza del dato normativo), bensì nei termini di una esplicita disapplicazione della norma transitoria, solo formalmente giustificata dal richiamo dell'istituto della rimessione in termini. Ma ciò non è consentito al giudice, che, subordinato alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), la può soltanto interpretare e, laddove non interpretabile nel senso ritenuto conforme a giustizia, la deve comunque applicare, salva la possibilità di rimetterla al giudizio della Corte costituzionale, sussistendone i presupposti.



A ben vedere, il giudice romano – annoverando tra le situazioni rilevanti ai fini della rimessione in termini «anche la sopravvenienza di disposizioni di cui viene disposta l'immediata applicazione ad ogni fattispecie procedimentale in corso poiché trattasi di evenienza che ingenera, nell'operatore, il ragionevole dubbio circa l'effettiva portata applicativa del *novum* normativo anche a situazioni già insorte e in corso di svolgimento all'atto del suo intervento» – ha sostanzialmente applicato una norma di diritto transitoria diversa da quella chiaramente posta dal legislatore.

4.5. È appena il caso di aggiungere che, come riportato dalla stessa Napan Enterprises S.r.l. nel controricorso, la liquidatrice, nel comunicare l'avvenuto deposito dello stato passivo, esplicitò che tale adempimento era stato effettuato «ai sensi dell'art. 273, comma 3, c.c.i.i.» e aggiunse il seguente avviso: «Lo stato passivo è reclamabile (art. 273, comma 4, c.c.i.i.)».

Pertanto, qualora il giudice delegato avesse valutato la situazione particolare in cui si era venuta a trovare la creditrice (invece di limitarsi a un giudizio in astratto sulla norma di diritto) avrebbe dovuto constatare che la liquidatrice si era fatta carico di un chiaro riferimento, nella comunicazione, al testo novellato dell'art. 273 e di indicare, *per relationem*, il mezzo di impugnazione consentito.

4.6. Non è pertinente, infine, l'accostamento della decisione qui adottata al *prospective overulling*, che riguarda i mutamenti della giurisprudenza di legittimità sulle questioni processuali che comportano preclusioni e decadenze precedentemente non considerate tali.

Infatti, è evidente che l'autolimitazione, da parte dei giudici, dell'ambito di applicazione dei propri nuovi orientamenti



interpretativi è – sul piano del rispetto del ruolo assegnato nell'ordinamento al formante giurisprudenziale – cosa ben diversa dalla consapevole disapplicazione di una norma di legge. Inoltre, il mutamento della giurisprudenza, in mancanza del correttivo della *prospective overulling*, non avrebbe soltanto efficacia immediata, ma sarebbe destinato a riverberarsi anche sugli atti già compiuti nel passato in tutti i processi non ancora definiti con decisioni ormai irrevocabili.

4.7. Il secondo motivo di ricorso completa il primo, nel senso che si contesta al giudice delegato di avere applicato il termine di dieci giorni per il reclamo previsto dall'art. 124 c.c.i.i., in luogo di quello più breve fissato nell'art. 133, cui rinvia il novellato art. 273.

In effetti, nel decreto qui censurato si osserva che «l'impugnativa proposta, prescindendo da ogni considerazione relativa al suo oggetto, appare rispettosa di tale tempistica» (*id est* il termine di dieci giorni), quasi che il giudice avesse inteso rimediare alla supposta iniquità della norma di legge transitoria applicando, nei primi giorni successivi al 28.9.2024, l'art. 124 in luogo dell'art. 133.

E anche sotto questo profilo la censura della ricorrente è fondata, perché il giudice non poteva applicare di sua iniziativa una norma di diritto diversa da quella che egli stesso aveva riconosciuto vigente *ratione temporis*.

5. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «violazione o falsa applicazione dell'art. 133 c.c.i.i. per avere ritenuto il decreto essere possibile la censura anche per ragioni diverse non identificabili in una violazione di legge, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».



- 5.1. Il motivo, che riguarda il merito dell'opposizione allo stato passivo, rimane assorbito dalla constatazione della tardività del reclamo che lo rende inammissibile.
- 6. In definitiva, accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito dichiarando inammissibile, perché tardiva, l'opposizione allo stato passivo.
- 7. Le spese legali seguono la soccombenza, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario; sussistono inoltre i presupposti, di cui all'art.13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore importo previsto al comma 1-bis art. cit.; esso è dovuto per il reclamo già proposto avanti al giudice delegato dall'attuale controricorrente e qui deciso nel merito alla stregua di rigetto integrale, ciò in conformità all'indirizzo seguito da questa Corte «che ha costantemente affermato la natura impugnatoria, sia pur sui generis, dell'opposizione allo stato passivo» quanto alle omologhe opposizioni allo stato passivo nei fallimenti (Cass. 4346/2024, 48/2025).

P.Q.M.

La Corte:

in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile – per la tardività del reclamo – l'opposizione proposta da Napan Enterprises S.r.l. allo stato passivo della liquidazione controllata di Mario Ferri;



condanna la controricorrente al pagamento delle spese, che liquida: per il giudizio di merito, in € 5.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, al rimborso del contributo unificato, e agli accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, al rimborso del contributo unificato a € 200 per esborsi, e agli accessori di legge; il tutto con distrazione in favore dell'avv. Antonio Caiafa;

dà atto, con riferimento al giudizio di reclamo, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di NAPAN ENTERPRISES S.r.l., già opponente lo stato passivo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025.

Il Presidente Massimo FERRO